

REPUBBLICA ITALIANA  
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Emanato con D.D. 17/2007 del 7 giugno 2007)

Art. 1

1. L'attività dell'Istituto Italiano di Scienze Umane è caratterizzata da aspetti peculiari e fondamentali riguardanti i rapporti e le relazioni con università ed istituti di alta formazione pubblici e privati di grande rilievo, sia in ambiti nazionali che internazionali. La struttura stessa dell'Istituto, che coinvolge una rete di università italiane come descritto all'art. 2 dello Statuto, rende necessari continui scambi che mettano in luce la sua importanza nei confronti delle altre istituzioni. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale dell'Istituto in occasione di rapporti ufficiali e nella sua vita di relazione con soggetti e personalità del mondo culturale, scientifico, politico ed economico ed in generale con Enti ed Istituzioni del mondo esterno.
2. L'attività di rappresentanza ricorre in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo, ovvero visite o contatti tra uno o più rappresentanti dell'Istituto Italiano di Scienze Umane ed i soggetti indicati nel precedente comma, quand'anche il rapporto sia occasionale. Per soggetti capaci di rappresentare l'Istituto Italiano di Scienze Umane si devono intendere gli Organi, i docenti ed i funzionari, nonché le persone incaricate appositamente da essi.
3. Deve quindi ritenersi esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'Istituto, tra i suoi Organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito.

Art. 2

1. Vanno ricomprese nella nozione di spesa di rappresentanza quelle spese che concorrono al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 che non rappresentano un mero atto di liberalità consistente in un depauperamento dell'ente erogatore al solo fine di arricchire un diverso soggetto.
2. In particolare rientrano fra le spese di rappresentanza:
  - a) acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia locale o atti a divulgare l'immagine dell'Istituto anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
  - b) spese per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico;
  - c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo esterno;
  - d) spese derivanti da doveri di ospitalità (consumazioni, caffè, the, vino, bibite, ecc.);
  - e) pranzi, cene, colazioni e rinfreschi, light lunch, coffee break (da tenersi sia in esercizi pubblici, sia in locali di rappresentanza dell'Istituto) nei confronti dei soggetti rappresentativi;
3. Per le spese di cui alle lettere a) e d) possono essere effettuati, in relazione alle effettive esigenze, anche acquisti preventivi e cumulativi.
4. Pur trattandosi di riconoscimenti vari al proprio personale o di spese di ospitalità, sono assimilate alle spese di rappresentanza:
  - a) medaglie o oggetti simbolici similari offerti al proprio personale in quiescenza, tenendo conto della notorietà della persona e del contributo arrecato alla vita ed al prestigio dell'Istituto;
  - b) rinfreschi di valore contenuto offerti al personale o a studenti in occasione di speciali ricorrenze o eventi.

- c) colazioni di lavoro offerti a soggetti esterni all'Istituto, diversi da quelli indicati nell'art. 1, con i quali l'amministrazione ha in animo di attivare programmi di lavoro o attività.
5. Non costituiscono spese di rappresentanza:
- a) quelle costituenti mera liberalità (dono di nozze, sussidi, ecc.)
  - b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti all'Istituto ovvero a favore di membri di comitati, commissioni, ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza o trattamento di missione a carico dell'Istituto.

#### Art. 3

1. La spesa di rappresentanza è autorizzata dal Direttore, a cui compete la valutazione della natura, la sussistenza dei requisiti e la congruità dell'ammontare della spesa.
2. Gli elementi che costituiscono le condizioni per l'assunzione delle spese di rappresentanza vengono presentati al Direttore per l'autorizzazione da parte del soggetto richiedente. La spesa inoltre deve trovare giustificazione con regolare documentazione nei termini previsti dall'ordinamento contabile dell'Istituto.
3. Al soggetto richiedente che abbia provveduto personalmente ad anticipare la spesa compete il rimborso della medesima, previo rilascio di idonea documentazione di quietanza delle somme da rimborsare.

#### Art. 4

1. Eventuali spese sostenute per fini di rappresentanza e non comprese nelle tipologie previste dall'art. 2 devono essere autorizzate con provvedimento del Consiglio Direttivo o dei soggetti da esso delegati.